



**Roberto Baldassarri**  
**Notaio**

Repertorio n. 47.857

Raccolta n. 30.418

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette (2017) e questo giorno trentuno (31) del mese di luglio, in Grosseto, via Arno n. 2, alle ore 10.05

A richiesta della società "EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A." con sede a Grosseto, Via Arno 2, capitale sociale Euro 4.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese della Maremma e del Tirreno 01311090532, R.E.A. 112989, avanti a me dottor Roberto Baldassarri Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, è presente Trapanese Claudio nato a Grosseto il 15 settembre 1957, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara essere riunita in questo luogo ed ora l'assemblea dei soci della società stessa e mi richiede di assistervi redigendone il relativo verbale di parte straordinaria.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, per concorde designazione dei presenti ed in virtù di statuto, il comparente medesimo il quale constata:

- la regolarità delle formalità di convocazione;
- la presenza, in proprio o per delega, di n. sei (6) azionisti rappresentanti il 54,97% (cinquantaquattro virgola novantasette per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Schimenti Anna Maria, Destri Guido Mario, Fanciulli Alessandra e Albanese Paolo, oltre se medesimo;
- la presenza del Collegio Sindacale nella persona del Presidente Insabato Elena;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

D I C H I A R A

l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 e successive modificazioni.

Aperta l'assemblea il Presidente espone i motivi, peraltro già noti ai soci, che inducono ad integrare e modificare gli articoli dello statuto relativi all'oggetto ed agli organi sociali, al fine di adeguarlo alle disposizioni inderogabili previste dal D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente fa presente che le modifiche statutarie ogget-

**REGISTRATO**  
**a GROSSETO**  
**in data 21 agosto 2017**  
**al n. 5.755 serie 1T**

to della delibera di cui trattasi - preventivamente comunicate ai soci - riguardano, principalmente, le materie di competenza degli organi amministrativo e di controllo.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e ritenuta la necessità di provvedere in merito, dopo breve discussione, per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

1) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto Sociale che, composto di 23 (ventitre) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

2) di delegare all'organo amministrativo l'adempimento delle formalità occorrenti per la legale validità delle sopra adottate deliberazioni.

A questo punto nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea di parte straordinaria essendo le ore 10.15

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Richiesto io Notaio,

ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in cinque pagine di due fogli e da me letto in assemblea al componente, il quale su mia domanda lo approva alle ore 10.20

F.TO: TRAPANESE CLAUDIO

**F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO**

ALLEGATO "A" del N. 30418  
di RACCOLTA

## FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA

IN SECONDA CONVOCAZIONE – 31 LUGLIO 2017

Comune di: **ARCIDOSSO**  
Sede: Piazza Indipendenza, 30– 58031 Arcidosso  
Partita IVA: 00103760534  
Codice Fiscale: 00103760534  
N.azioni: 56.000 per € 56.000,00 pari a 1,40 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **CAMPAGNATICO**  
Sede: Piazza Garibaldi, 3 - 58042 Campagnatico  
Partita IVA: 00216410530  
Codice Fiscale: 00216410530  
N.azioni: 30.400 per € 30.400,00 pari a 0,76 % del Capitale sociale

Rappresentato da: LUCIO GINO DEBERNARDINIS (DELEGA) Firma 

Comune di: **CAPALBIO**  
Sede: Via Puccini, 32 – 58011 Capalbio  
Partita IVA: 00218960532  
Codice Fiscale: 00218960532  
N.azioni: 46.400 per € 46.400,00 pari a 1,16 % del Capitale sociale


Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **CASTEL DEL PIANO**  
Sede: Via G. Marconi, 9 – 58033 Castel Del Piano  
Partita IVA: 00117250530  
Codice Fiscale: 00117250530  
N.azioni: 40.800 per € 40.800,00 pari a 1,02 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **CASTELL'AZZARA**  
Sede: Via G. Marconi, 1 – 58034 Castell'Azzara  
Partita IVA: 00124100538  
Codice Fiscale: 00124100538  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



Comune di: **CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
Sede: Strada Provinciale del Padule, 3- 58043 Castiglione della Pescaia  
Partita IVA: 00117100537  
Codice Fiscale: 00117100537  
N.azioni: 110.000 per € 110.000,00 pari a 2,75 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **CINIGIANO**  
Sede: Piazzale via Grande, 21 - 58044 Cinigiano  
Partita IVA: 00117340539  
Codice Fiscale: 00117340539  
N.azioni: 40.800 per € 40.800,00 pari a 1,02 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **CIVITELLA PAGANICO**  
Sede: Via I° Maggio, 6 - 58045 Civitella Paganico  
Partita IVA: 00214200537  
Codice Fiscale: 00214200537  
N.azioni: 36.000 per € 36.000,00 pari a 0,90 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **FOLLONICA**  
Sede: via Largo Cavallotti, 1- 58022 Follonica  
Partita IVA: 0080490535  
Codice Fiscale: 0080490535  
N.azioni: 351.200 per € 351.200,00 pari a 8,78 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_


Comune di: **GAVORRANO**  
Sede: Piazza Buozzi, 16 - 58023 Gavorrano  
Partita IVA: 0010075038  
Codice Fiscale: 0010075038  
N.azioni: 125.600 per € 125.600,00 pari 3,14 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



Comune di: **GROSSETO**  
Sede: Piazza Duomo,1 – 58100 Grosseto  
Partita IVA: 00082520537  
Codice Fiscale 00082520537  
N.azioni: 1.519.200 per € 1.519.200,00 pari a 37,98 % del Capitale s.

Rappresentato da: MIRELLA MILLI (DELEGA) Firma



Comune di: **ISOLA DEL GIGLIO**  
Sede: Via V. Emanuele, 2– 58012 Isola Del Giglio  
Partita IVA: 82002270534  
Codice Fiscale 82002270534  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **MAGLIANO IN TOSCANA**  
Sede: Via XXIV Maggio, 9 – 58051 Magliano T.  
Partita IVA: 00117640532  
Codice Fiscale 00117640532  
N.azioni: 45.200 per € 45.200,00 pari a 1,13 % del Capitale sociale


Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **MANCIANO**  
Sede: Piazza Magenta, 1 – 52040 Manciano  
Partita IVA: 00112580535  
Codice Fiscale 00112580535  
N.azioni: 98.800 PER € 98.800,00 pari a 2,47 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **MASSA MARITTIMA**  
Sede: Piazza Garibaldi,10/12 – 58024 Massa Marittima  
Partita IVA: 00090200536  
Codice Fiscale 00090200536  
N.azioni: 119.200 per € 119.200,00 pari a 2,98 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



Comune di: **MONTE ARGENTARIO**  
Sede: Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano  
Partita IVA: 00090200536  
Codice Fiscale: 00090200536  
N.azioni: 302.800 per € 302.800,00 pari a 7,57 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_


Comune di: **MONTEROTONDO MARITTIMO**  
Sede: Via Bardelloni, 64 – 58025 Monterotondo  
Partita IVA: 81000870535  
Codice Fiscale: 81000870535  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **MONTIERI**  
Sede: Piazza Gramsci, 4- 58026 Montieri  
Partita IVA: 81000870539  
Codice Fiscale: 81000870539  
N.azioni: 31.600 per € 31.600,00 pari a 0,79 % del Capitale sociale


Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **ORBETELLO**  
Sede: Piazza del Plebiscito, 1- 58015 Orbetello  
Partita IVA: 82001470531  
Codice Fiscale: 82001470531  
N.azioni: 442.000 per € 442.000,00 pari a 11,05 % di Capitale sociale

Rappresentato da: MIRELLA MILLI DELEGA Firma 

Comune di: **PITIGLIANO**  
Sede: Piazza Garibaldi, 37 – 58017 Pitigliano  
Partita IVA: 00128620531  
Codice Fiscale: 00128620531  
N.azioni: 77.600 per € 77.600,00 pari a 1,94 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



Comune di: **ROCCALBEGNA**  
Sede: Strada Statale 323, 8- 58053 Roccalbegna  
Partita IVA: 00117330530  
Codice Fiscale: 00117330530  
N.azioni: 30.000 per € 30.000 pari a 0,75 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **ROCCASTRADA**  
Sede: Corso Roma, 8 - 58036 Roccastrada  
Partita IVA: 00117110536  
Codice Fiscale: 00117110536  
N.azioni: 136.800 per € 136.800 pari a 3,42 % del Capitale sociale

Rappresentato da: CHIARA MORI (DELEGA) Firma 


Comune di: **SANTA FIORA**  
Sede: Piazza Garibaldi, 25- 58037 Santa Fiora  
Partita IVA: 80004210532  
Codice Fiscale: 80004210532  
N.azioni: 36.000 per € 36.000 pari a 0,90 % del Capitale sociale


Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **SCANSANO**  
Sede: Via XX Settembre, 34 - 58054 Scansano  
Partita IVA: 00112590534  
Codice Fiscale: 00112590534  
N.azioni: 61.200 per € 61.200 pari a 1,53 % del Capitale sociale


Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **SCARLINO**  
Sede: Via Martiri D'Istia, 1 - 58020 Scarlino  
Partita IVA: 80001830530  
Codice Fiscale: 80001830530  
N.azioni: 40.400 per € 40.400 pari a 1,01 % del Capitale sociale

Rappresentato da: STEFANELLI SERBIO (DELEGA) Firma 


Comune di: **SEGGIANO**  
Sede: Via Trento e Trieste, 19 – 58038 Seggiano  
Partita IVA: 80001670530  
Codice Fiscale: 80001670530  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

Rappresentato da: FABIO MENCHETTI (DELEGA) Firma 



Comune di: **SEMPRONIANO**  
Sede: Via Roma, 34 – 58055 Semproniano  
Partita IVA: 00127840536  
Codice Fiscale: 00127840536  
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Comune di: **SORANO**  
Sede: Piazza Municipio, 15 – 58010 Sorano  
Partita IVA: 00099190530  
Codice Fiscale: 00099190530  
N.azioni: 72.000 per € 72.000 pari a 1,80 % del Capitale sociale

Rappresentato da: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Grosseto, \_\_\_\_\_



Allegato "B" del n. 30.418 di Raccolta  
STATUTO

TITOLO I

Denominazione -Sede - Durata - Oggetto sociale

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto sociale

TITOLO II

Forme d'intervento

- Art. 5 Forme d'intervento

TITOLO III

Soci

- Art. 6 Soci

TITOLO IV

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

- Art. 7 Capitale sociale - Azioni
- Art. 8 Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione
- Art. 9 Obbligazioni

TITOLO V

Organi Sociali

- Art. 10 Assemblea
- Art. 11 Organo Amministrativo
- Art. 12 Amministratore Unico
- Art. 13 Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 Amministratore delegato
- Art. 16 Sindaci
- Art. 17 Revisione Legale dei Conti
- Art. 18 18 Regolamento
- Art. 19 Comitato di Coordinamento

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

- Art. 20 Bilancio Sociale ed utili
- Art. 21 Scioglimento e liquidazione
- Art. 22 Controversie sociali
- Art. 23 Norme di rinvio, finali e varie

## TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

### **Art. 1 - Denominazione**

Tra i 28 Comuni della Provincia di Grosseto è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico denominata "Edilizia Provinciale Grossetana Spa" e in forma abbreviata "E.P.G. Spa" .

La società è costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Grosseto LODE e tutte le altre funzioni che il LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

La società opera nel rispetto dei principi della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in tema di diritto degli individui ad un alloggio adeguato e di protezione ed assistenza alla famiglia.

### **Art. 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Grosseto.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, depositi e rappresentanze in Italia ed all'Estero e trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune di Grosseto.

Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto presso la sede legale della società.

### **Art. 3 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata e anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

### **Art. 4 - Oggetto sociale**

La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite dal LODE e nel rispetto dei contratti di servizio, le seguenti attività:

a) funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito a sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;

b) tutte o parte delle funzioni individuate all'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n.

77 secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;

c) le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessione,

la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;

d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;

e) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;

f) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;

g) realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;

h) esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra consentita dalle vigenti leggi;

i) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei Comuni associati ed altri soggetti pubblici e privati;

l) tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi secondo appositi contratti

di servizio o negozi di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati; la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica.

Essa potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o utile al perseguimento dello scopo sociale.

In ogni caso, la Società deve realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La società non persegue interessi contrari a quelli dei Comuni soci.

## TITOLO II

### Forme d' intervento

#### **Art.5 - Forme d'intervento**

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A.:

- nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della concertazione con le forze sociali e degli indirizzi della Conferenza LODE e della Regione Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria, efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad ERP e in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nella convenzione stipulata in forza dell'art. 30 del T.U. 267/2000 tra gli enti associati per la costituzione del LODE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli utenti e dei cittadini;

- si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del principio del valore sociale degli alloggi pubblici ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione delle categorie socialmente deboli;

- si adopererà per la salvaguardia dei diritti acquisiti dai cittadini utenti dell'ERP nonché delle forme di cogestione già in essere, valorizzando le forme di autogestione degli utenti e di responsabilizzazione diretta degli utenti stessi nella gestione degli immobili;

- si ispirerà ai principi dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, in coerenza con le priorità indicate dal LODE in merito al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare

dei Comuni associati e in attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;

- perseguirà il recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati secondo le direttive impartite da LODE e dai singoli Comuni;

- promuoverà, nell'osservanza degli indirizzi della Conferenza LODE, la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e consortili, emettere obbligazioni, promuovere fondi di rotazione e fondi immobiliari chiusi, assumere prestiti, valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali;

- si adopererà altresì per promuovere, sulla base delle direttive della Conferenza LODE e d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre Società ed Aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77;

- predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previa adeguate indagini di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni associati;

- la società riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e quale strumento essenziale di solidarietà economica per sovvenire il bisogno abitativo dei soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi. La società adegua la sua azione agli obiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica dell'edilizia residenziale pubblica;

- la società favorisce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; riconosce la contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel precipuo interesse degli utenti, della imparzialità e del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico.

La società riconosce ed applica gli accordi e protocolli

d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materia di edilizia residenziale pubblica, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale. La società adotta specifici regolamenti attuativi degli accordi e protocolli d'intesa, in materia di edilizia residenziale pubblica, stipulati dalla stessa società ovvero dalla conferenza LODE, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

### TITOLO III

#### Soci

#### **Art. 6 - Soci**

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi partecipanti, sono soci tutti i Comuni della provincia di Grosseto.

A tali azionisti è riservato il 100% del capitale sociale.

Le azioni saranno ripartite tra i Comuni Soci in base alle quote previste dalla Tabella A allegata.

Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.

In ogni caso, possono essere soci esclusivamente i Comuni indicati al primo comma.

Agli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale è assicurato l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l'esercizio di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, mediante la Conferenza LODE, i contratti di servizio, l'Assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali, nonché attraverso il Comitato di Coordinamento appositamente costituito.

### TITOLO IV

#### Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

#### **Art. 7 - Capitale Sociale - Azioni**

Il capitale sociale è di €. 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) suddiviso in 4.000.000,00 azioni nominative del valore nominale di un Euro ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'emissione materiale dei titoli azionari da parte della Società non è obbligatoria.

In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale può essere ridotto mediante assegnazione a singoli o a gruppi di soci, di determinate attività sociali.

**Art. 8 - Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 6, nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà indicare il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo del socio acquirente e darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo a tutti i soci.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni - a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso devono comunicarlo all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra, l'azionista offerente avrà diritto di trasferire le azioni al socio indicato.

**Art. 9 - Obbligazioni**

La società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO V

Organi Sociali

**Art. 10 - Assemblea**

La Società è amministrata e controllata in base al sistema tradizionale.

L'assemblea è composta di tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove, a seconda di quanto indicato nell'avviso di convocazione da redigere e pubblicare ai sensi di legge.

L'Assemblea sarà validamente convocata presso la sede

sociale o altrove, anche senza le formalità di cui sopra, ma ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 2366 C.C..

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e per giustificati motivi entro il termine non superiore a 180 giorni.

Il diritto di intervento nell'Assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C..

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi dalla società, ma secondo quanto previsto dall'art. 2372 C.C..

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; fanno eccezione le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, le quali vanno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale sociale.

Le Assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero in alternativa mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, nonché al soggetto incaricato della revisione legale, e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico e ottico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

Per la nomina dall'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e per l'approvazione del bilancio è necessaria la maggioranza qualificata del 65% nell'assemblea ordinaria in prima convocazione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea esercita i propri poteri e svolge la propria

attività nel rispetto delle attribuzioni del Comitato di Coordinamento ed osservando il disposto dell'art. 19

#### **Art. 11**

##### **Organo Amministrativo**

L'organo amministrativo della Società è costituito da un Amministratore Unico, salvo che le norme consentano e l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo dura nella carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

I compensi e i rimborsi spese all'organo amministrativo sono fissati dall'Assemblea.

L'organo amministrativo esercita i propri poteri e svolge la propria attività nel rispetto delle attribuzioni del Comitato di Coordinamento ed osservando il disposto dell'art. 19.

#### **Art. 12**

##### **Amministratore Unico**

All'Amministratore Unico spettano la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti e revocandoli.

Si applicano all'Amministratore Unico, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14.

Le deliberazioni dell'Amministratore Unico vengono assunte in apposita seduta, nelle materie di cui all'art. 19, comma decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di Coordinamento; della seduta è redatto il verbale, firmato dall'Amministratore medesimo e dal segretario da esso all'uopo nominato.

#### **Art. 13 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre o cinque membri e comunque nei limiti della normativa speciale relativa alle società a partecipazione pubblica, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società e secondo gli indirizzi della Conferenza Lode. La nomina sarà valida ancorché assunta a maggioranza delle quote di partecipazione purché siano presenti, in sede di prima convocazione, almeno i rappresentanti di dieci Comuni.

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011,

n. 120.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio. Segretario del Consiglio è un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore delegato, ove nominato, e/o dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente e in caso di assenza o impedimento dall'Amministratore delegato, ove nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente o via fax o posta elettronica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 14 terzo comma.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.

**Art. 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dall'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio, con le maggioranze qualificate richieste all'art.

10.

Il Presidente, salvi i casi previsti dalla legge, nel rispetto delle attribuzioni del Comitato di Coordinamento ed osservando il disposto dell'art. 19, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Il voto del Presidente, in caso di parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio, determina la maggioranza.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Presidente, nell'esercizio delle deleghe di gestione attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, vengono assunte in apposita seduta, nelle materie di cui all'art. 19, comma decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di Coordinamento; della seduta è redatto il verbale, firmato dal Presidente medesimo e dal segretario da esso all'uopo nominato.

#### **Art. 15 - Amministratore Delegato**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un solo Amministratore Delegato, salvo quanto disposto dall'art. 14, ultimo comma.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutte o alcune delle mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

L'Amministratore Delegato è rimosso con atto del Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato, nell'ambito delle sue attribuzioni, spettano la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Le deliberazioni dell'Amministratore Delegato vengono assunte in apposita seduta, nelle materie di cui all'art. 19, comma decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di Coordinamento; della seduta è redatto il verbale, firmato dall'Amministratore Delegato medesimo e dal segretario da esso all'uopo nominato.

#### **Art. 16 - Sindaci**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina anche il compenso loro spettante.

#### **Art. 17**

#### **Revisione Legale dei conti**

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **Art. 18 - Regolamento**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto è fatto rinvio al Regolamento sociale che, approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea, recherà la disciplina di dettaglio delle norme statutarie.

#### **Art. 19 - Comitato di Coordinamento.**

E' istituito il Comitato di Coordinamento.

Esso è composto di 28 membri. Ne fa parte il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun Comune socio, con diritto di voto paritario, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale.

Il Comitato di Coordinamento nomina, al proprio interno, il Presidente.

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente:

- prima di ogni seduta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato, in cui debbano essere assunte le deliberazioni di cui al comma decimo, lettera d), del presente articolo;
- ogni volta che lo ritenga opportuno;
- su richiesta anche di uno soltanto degli enti pubblici locali che sono rappresentati nel Comitato.

La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata a/r o fax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, che pervenga almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o e-mail che pervenga almeno quattro giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Coordinamento si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Comitato ove deve essere presente almeno un componente del Comitato medesimo.

Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento possono essere adottate anche mediante consultazione scritta e/o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta e/o di acquisizione del consenso

espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli procedurali, purchè sia assicurato a ciascun membro del Comitato di Coordinamento il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica.

Il Comitato di Coordinamento può validamente deliberare se partecipano al voto almeno quindici componenti e se esprime il voto favorevole la maggioranza assoluta dei partecipanti. In difetto di tali condizioni, si ha come non assunta alcuna deliberazione.

Il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci stessi; provvede al controllo sulla Società. Esso, salve restando le attribuzioni della Conferenza LODE e le previsioni dei contratti di servizio:

- a) esercita ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell'attività e dell'amministrazione, sotto i profili dell'esattezza, della regolarità, della economicità, della redditività e della razionalità;
- b) formula indirizzi circa l'attività della Società;
- c) esamina ogni documento programmatico relativo all'attività della Società, formulando pareri ed indirizzi;
- d) può inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli enti pubblici locali rappresentati nel Comitato;
- e) controlla sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della Società; effettua la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi.

Allo scopo di consentire al Comitato di Coordinamento l'esercizio dei poteri attribuitigli, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di Coordinamento:

- a) i documenti di tipo programmatico;
- b) i bilanci di esercizio con la nota integrativa e le relazioni dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale;
- c) la relazione di revisione e giudizio sul bilancio di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 39/2010, appena depositata nella sede della Società;
- d) le proposte delle deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato relative a:
  - contratti di servizio;
  - acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, permuta e alienazione, di beni immobili;

- acquisto, cessione e affitto di aziende e complessi aziendali;

- altri contratti che comportino per la Società una spesa da coprire con fondi propri superiore ad euro 150.000,00;

- concessione di ipoteche, fideiussioni ed avalli;

e) gli ordini del giorno ed i verbali delle sedute dell'Assemblea, dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale;

f) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di Coordinamento o anche da uno soltanto dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato aventi ad oggetto le materie di cui alla lettera d) del precedente comma, possono essere assunte solo previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento, salvo quanto previsto all'ultimo periodo del presente comma. Al fine di consentire al Comitato di Coordinamento l'espressione del proprio parere, deve pervenire al Presidente del Comitato stesso - almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato - una apposita relazione illustrativa. Il Comitato deve fornire il proprio parere almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato; in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.

Il Comitato di Coordinamento, inoltre, salve restando le attribuzioni della Conferenza LODE e le previsioni dei contratti di servizio:

a) può richiedere la convocazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato; nonché richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato;

b) può richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essergli fornite dagli altri organi della Società;

c) può richiedere l'audizione, ogni volta che lo ritenga opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della Società, che sono tenuti a partecipare;

d) può esercitare ogni potere ispettivo, diretto e concreto, al fine di avere piena conoscenza dell'attività della Società;

e) può visitare i locali e gli impianti aziendali.

Le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate anche da ciascuno degli enti rappresentati nel

Comitato di Coordinamento.

Gli altri organi della Società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

Il Presidente del Comitato di Coordinamento può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

#### TITOLO VI

##### Bilancio e norme diverse

###### **Art. 20 - Bilancio sociale ed utili**

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, secondo le norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che viene fissata dall'organo amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata alla riserva legale;
- b) l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione delle azioni possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea ordinaria.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 19.

###### **Art. 21- Scioglimento e liquidazione**

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del codice civile.

In ogni caso, devono essere rispettate le attribuzioni del Comitato di Coordinamento e deve essere osservato il disposto dell'art. 19.

###### **Art. 22 - Controversie sociali**

Tutte le controversie tra i soci e società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori fatta eccezione per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Grosseto, mediante decreto su ricorso della parte più diligente.

###### **Art. 23 - Norme di rinvio, finali e varie**

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente art. 18 si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Le norme del presente Statuto non possono essere interpretate nel senso di ridurre i poteri, le facoltà ed i diritti degli enti pubblici locali che partecipano al

capitale sociale.

Sono fatti salvi ulteriori poteri, facoltà e diritti riconosciuti agli enti pubblici locali di cui al comma precedente negli altri atti approvati dai competenti organi societari.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nel presente statuto.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

F.TO: TRAPANESE CLAUDIO

**F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO**